



composta dai seguenti Magistrati:

- riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero **2234** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2022**, trattenuta in decisione in data **13/04/2026** con assegnazione dei termini ridotti per le difese conclusive, vertente

- Parte_1 (P.IVA_1), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Di Troia come da procura in atti;

- CP_1 (P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Enrico Pierantozzi e Linda Pesaresi come da procura in atti;

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale.

Per l'attrice: *“Piacchia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzione: Nel merito: – dichiarare, per*

tutte le ragioni esposte negli atti, la nullità del Lodo comunicato in data 18.01.2022 e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande proposte da CP_1 [...] poiché infondate in fatto e in diritto; Per l'effetto: – dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Parte_1 ed estrometterla dal presente giudizio arbitrale; – rigettare comunque, nei suoi confronti, tutte le domande di CP_1 – disporre, quindi, la integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale soggetto subentrato nei rapporti controversi derivanti dalla Convenzione Rep. n. 20300 – Linea di navigazione passeggeri CP_2 e vic.; – in ogni caso, estendere gli effetti della decisione alla Regione Lazio quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.; – dichiarare la prescrizione del diritto e dell'azione diretti a censurare gli atti prodromici alla determinazione del contributo per l'anno 2007, oggetto di contestazione da parte della CP_1 – rigettare tutte le ulteriori domande, richieste e pretese della CP_1 poiché infondate, prive di base giuridica e fattuale e non supportate da idonea prova; – in ogni caso, condannare la CP_1 [...] alla restituzione di quanto percepito dalla Parte_1 in esecuzione del Lodo arbitrale, sia per sorte sia per spese riconosciute agli arbitri, come da documentazione allegata”.

Per la convenuta: “chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello adita voglia dichiarare inammissibile, improcedibile e irricevibile l'impugnazione proposta dalla Parte_2 e, in via subordinata, respingerla perché infondata in fatto e in diritto”.

FATTO E DIRITTO

La controversia riguarda il riconoscimento dei contributi pubblici per il servizio di collegamento marittimo con l'isola di Ventotene negli anni 2006 e 2007: contestando la ripartizione dei fondi operata dalla Provincia di Pt_1, in violazione della convenzione e del criterio legale di cui all'art. 5 della legge Regione Lazio n. 28/1996, la compagnia di navigazione CP_3 ha chiesto il pagamento del maggior contributo (rispetto a quello già liquidato) di euro 596.261,78 oltre accessori (a parziale ripianamento del disavanzo di esercizio).

Successivamente alla pronuncia del giudice amministrativo (che ha declinato la propria giurisdizione), il Tribunale di Latina ha accolto l'eccezione dell'ente provinciale ed ha accertato, con sentenza confermata (in via definitiva) dalla Corte d'Appello, l'ultrattività della clausola compromissoria di cui all'art. 10 della convenzione rep. n. 20299 del 21/3/2003 (da ritenersi prorogata anche dopo la

scadenza del 31/12/2005 per effetto dell'art. 11 della legge regionale, ai fini della continuità del servizio di collegamento).

All'esito del giudizio arbitrale, il collegio ha ritenuto (a maggioranza) l'inadempimento dell'ente provinciale nel ripartire i contributi, tenuto conto del criterio del "disavanzo", e, con lodo del 17/1/2022, ha accolto la domanda svolta dalla società di navigazione.

La Parte_1 ha proposto impugnazione, denunciando la nullità del lodo in ragione di plurimi motivi: 1. *“per violazione dell’art. 132, II comma n. 4 e dell’art. 111 Cost. per omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, illogicità contestuale violazione art. 816 quinquies e 111 c.p.c.”*, in relazione al rigetto delle istanze preliminari di riunione e di carenza di legittimazione passiva/chiamata in causa della Regione Lazio; 2. *“per falsa applicazione dell’art. 5 della legge regionale del Lazio n. 28/1996, come richiamato dall’art. 3 della convenzione rep. n. 20299/2003. Violazione art. 132 c.p.c. ed art. 111 Cost. per motivazione errata, sviata ed illogicità manifesta”* in quanto la norma regionale impone di “tenere conto” del disavanzo, ma non obbliga al riparto proporzionale: non è conforme al diritto l'applicazione di formule non previste per calcolare la quota del contributo; 3. *“per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della convenzione rep. n. 20299/2003. Violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’artt. 111 Cost. sviamento ed illogicità manifesta del lodo”* in quanto la norma convenzionale, da ritenersi prorogata non solo rispetto all'operatività della clausola arbitrale, fissava il contributo annuo di euro 113.287,63 che, ancora coerente con gli stanziamenti complessivi per gli anni seguenti, è stato integralmente corrisposto (essendo state versate somme anche maggiori); 4. *“per violazione dell’art. 10 della convenzione arbitrale dell’art. 819 codice di procedura civile- violazione della deliberazione n. 102/2006 e della deliberazione n. 1/2007- violazione della competenza arbitrale -violazione artt. 806 e 808 c.p.c. per la non arbitrabilità delle posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo”*: con le delibere n. 102/2006 e n. 11/2007, quali atti di natura

autoritativa e discrezionale, sono stati approvati i piani operativi ed è stato fissato il tetto massimo del contributo pari al 22,7% per le navi veloci (gestite dalla CP_1 ; tali atti non sono stati impugnati e sono ormai vincolanti, trattandosi inoltre di materia che attiene a posizioni di interesse legittimo insuscettibile di essere deferita agli arbitri.

L'attrice, quindi, ha chiesto di dichiarare la nullità del lodo e di respingere le domande della controparte, con conseguente restituzione delle somme già versate.

La convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione relativa alla "violazione di regole di diritto" e, in subordine, ha resistito a ciascuno dei motivi di impugnazione.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, giunta alla cognizione dello scrivente relatore, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.

Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.

I. L'attrice ha premesso, nell'atto introduttivo, che devono ritenersi nella specie ammissibili anche i **motivi di impugnazione "per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"**: a) è vero che il giudizio arbitrale è stato introdotto dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 40/2006 (che ha modificato l'art. 829 c.p.c., consentendo tale impugnazione solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge) e che la clausola in questione non stabiliva nulla sul punto; b) tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 9341, 9284 e 9285/2016), poi avallata da quella costituzionale (C. Cost. 13/2018), *"per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia -va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione c.d. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829,*

comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”: la clausola arbitrale, nella specie, deve ritenersi soggetta al regime vigente all’epoca della sua stipulazione, essendo pertanto ammissibile anche l’impugnazione per violazione della legge sostanziale.

La convenuta, dal canto suo, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione: la convenzione è stata effettivamente stipulata prima dell’entrata in vigore della riforma dell’arbitrato, ma deve farsi riferimento al testo dell’art. 829, II comma c.p.c. (applicabile *ratione temporis*) nel suo complesso, così come alle scelte operate dalle parti negoziali: l’impugnazione del lodo -per l’inosservanza delle regole di diritto sostanziale da parte degli arbitri- resta inammissibile qualora *“le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”* e, nella specie, la clausola compromissoria attribuisce espressamente carattere di “definitività” alla pronuncia arbitrale (*“Le controversie sono decise da un collegio arbitrale, istituito presso la Provincia di Pt_1 , composto da un rappresentante della stessa Provincia, da un rappresentante della CP_1 e da un rappresentante del Comune di Ventotene. Il parere espresso dal Collegio arbitrale ha carattere di definitività”*).

Nelle difese conclusive, l’attrice ha replicato che il riferimento alla “definitività” non può essere inteso come “rinuncia alle impugnazioni del lodo”, quale dichiarazione che richiede sempre una manifestazione di volontà espressa ed inequivoca e che non può essere desunta da formule generiche (che si limitano a qualificare la decisione come “definitiva” o “vincolante”).

È tuttavia pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che *“il lodo arbitrale non può essere impugnato per violazione delle regole di diritto se la clausola compromissoria prevede che l'arbitro decida in via definitiva, configurandosi tale espressione come rinuncia all'impugnazione per errores in iudicando”* (Cass n. 22929/2024).

D'altronde, il significato letterale ed immediato della locuzione “definitiva” è associato alla nozione di “immutabilità” o “immodificabilità”: nella specie, non sono offerti concreti elementi per interpretare la clausola negoziale se non quale “preventiva rinuncia alla facoltà di impugnazione del lodo”.

In conclusione, stante il tenore della pattuizione e la rinuncia all'impugnazione per l'inosservanza delle “regole di diritto”, nella presente sede possono essere esaminati i soli motivi riconducibili alle ipotesi di nullità cui all'art. 829, I comma c.p.c..

II. Per altro verso, va anche rammentato che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è a critica vincolata ed è proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., “*vige la regola della specificità della formulazione dei motivi*”, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (v. Cass. 27321/2020).

Nella specie, l'impugnante ha omissso ogni riferimento -non solo nella rubricazione (v. sopra)- alle ipotesi di nullità stabilite dall'art. 829, I comma c.p.c., non permettendo di riconoscere, in via immediata, le doglianze in concreto ammissibili; nei ristretti limiti in cui è possibile l'individuazione di singole censure riconducibili alle suddette ipotesi nullità (cfr. Cass. 14041/2021), si svolgono le considerazioni che seguono.

III. L'attrice lamenta, in **primo** luogo, il rigetto, sulla base di “omessa e insufficiente motivazione” (mediante “argomentazioni vacue e generiche”), delle istanze/eccezioni preliminari proposte nel procedimento arbitrale: a) relative alla riunione delle domande di arbitrato presentate dalla CP_1 b) con riguardo alla carenza di legittimazione passiva della Parte_1 ed alla chiamata in giudizio della Regione Lazio quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art.111 c.p.c..

Il motivo è astrattamente riconducibile a quello previsto dall'art. 829, I

comma n. 5 c.p.c., in relazione ai requisiti di cui all'art. 823 n. 5 c.p.c..

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non è configurabile, in sé, il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione: l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione, *“può ritenersi non soddisfatto soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione”* (v. Cass. 20558/2021).

a. Nella specie, gli arbitri si sono pronunciati espressamente sull'istanza di riunione, evidenziando che i procedimenti arbitrali promossi da **CP_1** trovano origine in tre distinte convenzioni (ciascuna specificamente relativa ai servizi di collegamento con una diversa isola) e presentano differenze nella parte in cui stabiliscono i criteri di composizione dei diversi collegi giudicanti.

Tale motivazione è esaustiva nell'esplicitazione delle ragioni in base alle quali è stato escluso il presupposto della riunione dei giudizi arbitrali, senza peraltro che sia (neppure astrattamente) configurabile alcuna ipotesi di nullità rispetto all'esercizio di tale potere di discrezionale (che, con riferimento all'art. 274 c.p.c., non riguarda affatto una fase dell'*iter* formativo del convincimento).

b. Parimenti, risultano esplicitate -con motivazione intrinsecamente coerente- le ragioni poste a fondamento dell'individuazione della **Parte_1** quale “unico soggetto legittimato”, con esclusione della chiamata in causa della Regione.

Infatti, secondo quanto evidenziato dal collegio arbitrale: 1. il servizio di collegamento con le isole Pontine per l'anno 2006 e per l'anno 2007 è stato espletato sulla base del piano di intervento approvato con deliberazione n. 102/2006 della Provincia, cui era attribuita la competenza ex art. 3, comma 3 legge regionale n. 28/1996 (a nulla rilevando il successivo trasferimento della

competenza di cui alla legge regionale n. 26/2007); 2. in ogni caso, come “(...) già statuito dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 3874/2019- la domanda azionata dalla CP_1 ha ad oggetto non la quantificazione del finanziamento destinato alla copertura (parziale) del disavanzo registrato dalle tre Compagnie di navigazione coinvolte nel servizio, bensì il riparto che di esso è stato fatto e la conseguente assegnazione di quota parte del suddetto finanziamento da parte della Parte_1 in favore della CP_1 stessa. Segnatamente, la controversia che il Collegio arbitrale è chiamato oggi a decidere riguarda "la contestazione circa il quantum spettante ad una delle parti [la CP_1 quale controprestazione" (si cfr., in questi termini, la citata sentenza della Corte d'Appello di Roma) e l'unico soggetto competente per legge a quantificare e assegnare il contributo spettante alla ditta era la Parte_1 [...] e non la Regione Lazio” (v. lodo impugnato, p.17).

In altri termini, la domanda non riguarda l'entità degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale bensì la ripartizione del finanziamento e l'erogazione della quota spettante alla singola compagnia di navigazione: i provvedimenti di liquidazione dei contributi stanziati dalla Regione sono stati emessi dall'odierna attrice, con conseguente “qualificazione della Parte_1 come unico soggetto legittimato e nei riguardi della domanda avanzata dalla CP_1 che attiene appunto all'erronea suddivisione delle risorse stanziare per il servizio di collegamento Formia- Ventotene” (v. lodo impugnato, pp. 17 e 18).

Il **secondo** e il **terzo** motivo attengono all'erronea interpretazione sia della legge regionale (ma sul dichiarato presupposto della mancanza di specifiche indicazioni normative sul calcolo del contributo spettante a ciascuna compagnia) che della convenzione sottoscritta fra le parti (in tesi ancora coerente con l'ammontare complessivo del contributo stanziato negli anni successivi, quale circostanza però ritenuta smentita in fatto dagli arbitri, v. p. 32).

Con tali motivi, tuttavia, l'attrice ha contrapposto una diversa ricostruzione della disciplina normativa e negoziale che, in difetto di specifico riferimento alle

ipotesi di nullità previste, si risolve nell'inammissibile richiesta di riesame della controversia nel merito.

D'altronde, l'accertamento compiuto dagli arbitri riguarda l'interpretazione della disciplina applicabile (fondata sul criterio del "disavanzo di esercizio" che prescinde dalla tipologia dei mezzi navali utilizzati, salva la necessità di ripartizione proporzionale dei contributi regionali) che non appare censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, se non nel caso, nella specie neppure dedotto, della motivazione completamente mancante od assolutamente carente; né consta, per altro verso, l'individuazione specifica di eventuali profili di intrinseca contraddizione nella motivazione.

Tali motivi di impugnazione, pertanto, devono ritenersi inammissibili (v. sopra, sub I e II).

Il **quarto** ed ultimo motivo riguarda invece la nullità derivante dalla decisione assunta dagli arbitri, sebbene in materia vincolata e non suscettibile di compromesso.

Anche tale doglianza, che appare astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 829, I comma n. 4 c.p.c., è però infondata.

Gli arbitri, infatti, non hanno svolto alcun sindacato in ordine alla legittimità dei richiamati provvedimenti amministrativi (e cioè le delibere 102/2006 e 11/2007): sulla scorta delle pronunce già rese fra le stesse parti, hanno accertato che la controversia non riguarda il calcolo del disavanzo nel piano di intervento per gli anni 2006 e 2007, bensì il diritto soggettivo di **CP_1** ad incassare ulteriori somme, a titolo di contributo pubblico, rispetto ai provvedimenti liquidatori dell'ente provinciale (n. 769/2007 e 4475/2008).

Il fondamento della pretesa, secondo gli arbitri, è infatti costituito soltanto dalla norma regionale e dalla corrispondente convenzione (nei quali non risultano i criteri invocati dall'ente e) rispetto alle quali, pacificamente, non viene in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi: *“La mancata impugnazione della deliberazione n.*

102/2006 dinanzi al giudice amministrativo, pertanto, non assume alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento, avendo questo ad oggetto la lesione di diritti soggettivi perfetti che discendono direttamente dalla convenzione sottoscritta tra le Parti e dalla violazione dei parametri dettati dalla legge regionale n. 28/96. D'altro canto, tanto il giudice amministrativo quanto il giudice ordinario hanno rilevato che le domande avanzate dalla CP_1 - volte non già a contestare il calcolo del disavanzo delle tre compagnie di navigazione operato dalla Parte_1 attraverso il Piano di intervento del 2006 (poi prorogato anche per l'anno 2007), bensì ad ottenere l'accertamento del diritto ad incassare ulteriori somme a titolo di contributo per l'attività svolta - "non possano che fondarsi sulla Convenzione del 2003, prorogata (senza la quale la CP_1 non avrebbe alcun titolo giuridico da opporre alla P.A.), la quale determina, oltre che il diritto della CP_1 ad ottenere le sovvenzioni, anche le prestazioni delle parti ed ogni altro aspetto relativo agli obblighi tra le parti stesse relativi al servizio di trasporto" (in questi termini la sentenza del Tribunale di Latina n. 1329/2014), senza dunque che venga in rilievo, ai fini della risoluzione della controversia, il contenuto degli atti amministrativi ai quali fa riferimento la Parte_1. Non solo. La medesima sentenza, nell'affermare la competenza arbitrale, ha altresì osservato che "l'art. 1 O della Convenzione non pone alcun limite al tipo di controversia devoluta al collegio [...] e, dunque, non può non farsi rientrare all'interno della clausola stessa la contestazione circa il quantum spettante ad una delle parti quale controprestazione". Ne consegue che la domanda avanzata dalla CP_1 che concerne appunto la quantificazione della controprestazione ad essa spettante per lo svolgimento del servizio in base alla convenzione stipulata con la Parte_1, rientra chiaramente nella cognizione del collegio arbitrale, senza che assuma alcun rilievo la mancata impugnazione dinanzi alla giurisdizione amministrativa della deliberazione n. 102/2006, così come degli atti regionali sulla cui base la Parte_1 ha sostenuto di aver operato il riparto del finanziamento" (v. lodo impugnato, pp. 19-20).

La diversa ricostruzione dell'impugnante, secondo cui i criteri di riparto risultano invece dai provvedimenti (dalla medesima qualificati come) "presupposti" e ormai vincolati, non vale di per sé a configurare il vizio denunciato.

Per quanto premesso, l'impugnazione deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'impugnazione;
- condanna la *Parte_1* alla rifusione delle spese in favore di *CP_1* [...] che, in mancanza di notula, liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 25/6/2026

Il Consigliere est.
dott. Paolo Bonofiglio

Il Presidente
dott. Nicola Saracino